

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 22-893

Sogin Spa. Impianto di fabbricazione di combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL). Istanza di modifica della localizzazione dell'attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti rispetto a quanto approvato con il DM 27.11.2008 di autorizzazione alla disattivazione. Osservazioni finali sulla relazione tecnica predisposta dall'Ispra, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.lgs 230/95 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Sogin Spa, con nota 15167 dell'1 agosto 2003, ha trasmesso alle autorità competenti ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 230/1995 e s.m.i., il documento FNG 0001, luglio 2003, "*Impianto di fabbricazione del combustibile FN di Bosco Marengo – Piano Globale di Disattivazione*".

La Regione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 21-11685 del 9 febbraio 2004 "*Osservazioni ex art. 56 D.L.vo 230/95. Documento FNG 0001, luglio 2003, "Impianto di fabbricazione del combustibile FN di Bosco Marengo - Piano Globale di Disattivazione" presentato dalla società Sogin S.p.A. – Roma*" e la successiva deliberazione n. 15 – 8539 del 7 aprile 2008 "*DGR 21-11685 del 9 febbraio 2004 "Osservazioni ex art. 56 D.L.vo 230/95. Documento FNG 0001, luglio 2003, "Impianto di fabbricazione del combustibile FN di Bosco Marengo - Piano Globale di Disattivazione" presentato dalla società Sogin S.p.A. – Roma". Nuove determinazioni*" ha espresso il parere ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs. 230/95, sentendo gli Enti e gli organi tecnici locali e le strutture regionali interessate per le diverse competenze.

Con decreto ministeriale del 27 novembre 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la Sogin alla disattivazione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 55 del D.lgs. 230/95.

Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota Prot. n.0022083 del 12 novembre 2013, ha convocato tutte le Amministrazioni cui è attribuita la competenza nel procedimento ex art. 55 del D.lgs 230/95 ad una Conferenza dei Servizi, in data 16 dicembre 2013, riguardante l'istanza formulata dalla Sogin Spa di modifica, rispetto a quanto descritto nel "*Piano globale di disattivazione*", approvato con il citato decreto ministeriale 27.11.2008, della localizzazione dell'attività di trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi presenti nell'impianto .

La modifica proposta consiste nell'esecuzione presso terzi delle operazioni di supercompattazione e cementazione di circa 400 fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio dell'impianto e circa 500 fusti, sempre da 220 litri, prodotti nelle operazioni di disattivazione e smantellamento. L'istanza di disattivazione dell'agosto 2003 prevedeva invece che le suddette operazioni fossero effettuate nel sito di Bosco Marengo per mezzo di un impianto mobile.

Con la deliberazione n. 33 – 6907 del 18 dicembre 2013 la Giunta regionale ha espresso il parere ai sensi dell' art. 55 del D.lgs 230/95 e dell'art. 3 della l.r. 5/2010, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria condotta con gli Enti e gli organi tecnici locali già interessati dal procedimento per la formulazione delle osservazioni regionali ex art. 56 sul Piano Globale di Disattivazione dell'impianto.

In particolare, prendendo atto che con la modifica dell'autorizzazione la configurazione finale sul sito sarebbe rimasta la stessa e l'esecuzione delle attività in un altro luogo avrebbe diminuito il rischio in loco, la Giunta ha espresso parere favorevole alla modifica proposta.

Con nota Prot. n. 0007276 del 10 aprile 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso il verbale di una successiva Conferenza dei Servizi, convocata in data 10 aprile 2014. Come riportato nel verbale, nel corso di tale Conferenza – a cui la Regione Piemonte non ha preso parte avendo già reso il parere di competenza - è stato convenuto di “riportare il procedimento sui binari del D.lgs 230/95, con riferimento alla procedura di cui agli articoli 55 e 56, abbandonando conseguentemente lo strumento della Conferenza dei Servizi in quanto a tal fine non appropriato “.

Si precisa, al proposito, che l’art. 56 del D.lgs 230/95 prevede che l’Ispra, esaminata l’istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni del Ministero dell’Ambiente, dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e della Regione interessata, predispone e trasmette alle stesse amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni e con l’indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare. Le amministrazioni non oltre trenta giorni dal ricevimento della relazione trasmettono le loro osservazioni finali all’ISPRA la quale predispone e trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il proprio parere con l’indicazione delle eventuali prescrizioni.

L’Ispra, conseguentemente, con nota Prot. n. 041539 del 15 ottobre 2014, ha trasmesso il documento “Relazione Tecnica sull’istanza di modifica della localizzazione delle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti nell’ambito dell’autorizzazione delle operazioni di disattivazione di cui al D.M. 27/11/2008”, comunicando che avrebbe trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico il proprio parere ai sensi dell’articolo 56, comma 3, del D.lgs 230/95, una volta acquisite le osservazioni finali da parte delle Amministrazioni interessate.

La Regione ha trasmesso la suddetta relazione ai soggetti già interessati alle precedenti istruttorie, con preghiera di formulare, entro il 7 novembre 2014, eventuali osservazioni da sottoporre all’Ispra stessa, come contributo finale all’istruttoria.

A seguito dell’esame della documentazione agli atti, tenuto conto dei contributi pervenuti - in particolare del contributo dell’Arpa – non si ravvisano osservazioni da sottoporre all’Ispra.

Il Comune di Predosa, con nota del 7 novembre 2014, quale ulteriore contributo istruttorio, ha avanzato la richiesta che sia evitato il trasferimento a Bosco Marengo dei rifiuti trattati presso terzi.

Al proposito si ritiene di non poter far propria la richiesta del Comune di Predosa poiché nella citata Relazione Tecnica, l’Ispra – che è l’autorità nazionale di sicurezza nucleare – esprime parere favorevole alla modifica della localizzazione delle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti, a condizione, tra l’altro, che “al completamento delle attività presso l’operatore terzo i manufatti prodotti a seguito del trattamento e condizionamento rientrino nel sito dell’impianto di fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo (AL) in attesa del loro conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi”.

Visto il documento Ispra “Relazione Tecnica sull’istanza di modifica della localizzazione delle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti nell’ambito dell’autorizzazione delle operazioni di disattivazione di cui al D.M. 27/11/2008”.

Visto gli articoli 55 e 56 del d.lgs 230/95.

Vista la l.r. 18 febbraio 2010 n. 5.

Vista la DGR n. 33 – 6907 del 18 dicembre 2013.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di non ravvisare, con riguardo alla “Relazione Tecnica sull’istanza di modifica della localizzazione delle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti nell’ambito dell’autorizzazione delle operazioni di disattivazione di cui al D.M. 27/11/2008”, osservazioni da sottoporre all’Ispra ai sensi dell’art. 56 del D.lgs 230/95 e di confermare parere favorevole alla modifica della localizzazione dell’attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi, rispetto a quanto descritto nel documento FNG 005 rev.1 “Rapporto di inquadramento del Piano globale di disattivazione” approvato con il decreto ministeriale 27 novembre 2008;
- di richiamare quanto già espresso nella Deliberazione della Giunta regionale n. 33 – 6907 del 18 dicembre 2013 riguardo all’opportunità che i territori piemontesi interessati dal trasporto presso terzi dei rifiuti suddetti siano dotati della “Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di materiale radioattivo“ di cui al DPCM 10 febbraio 2006 e in ordine al fatto che la previsione che i rifiuti trattati e condizionati presso terzi debbano comunque far ritorno a Bosco Marengo, evidenzia ancora una volta la necessità che venga data attuazione quanto prima alle norme del D.lgs 31/2010 e s.m.i., che disciplinano le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Informazioni ambientali”.

(omissis)